

***Proposta di controdeduzione all'osservazione n. 13***

Premesso quanto già esplicitato al punto 9 della proposta di controdeduzione all'osservazione n.1, gli obblighi conseguenti all'onere della manutenzione delle aree asservite all'uso pubblico posti a carico dell'acquirente saranno recepiti negli atti di compravendita successivi alla stipula della convenzione, in quanto ciò discende dall'obbligazione che l'operatore assume con la stipula della convenzione per sé e per i propri aventi causa.

L'allegare poi, materialmente, la convenzione ad ogni singolo atti di compravendita - costituita da circa un centinaio di elaborati (relazioni, tavole, computi) - comporterebbe per gli acquirenti una spesa considerevole ed inutile.

*Per le motivazioni sopra esposte, si propone di **non accogliere** l'osservazione in esame.*